



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
 EX DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
 Ufficio 7- Alimentazione animale
 EX DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
 Uff.2- Igiene degli alimenti ed esportazione
 Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Trasmissione via PEC

(ALLEGATO 1)

Alle Regioni e Province autonome

ASSOGRASSI
segreteria@assograssi.it

ASSALZOO
assalzoo@assalzoo.it

ASSALCO
assalco@assalco.it

AIPA
www.aipaonline.it

AISA
AISA@federchimica.it

OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'articolo 24 reg. (CE) 1069/09-attribuzione corretta dei codici PROCP3 e PETPP3

In riferimento all'oggetto, si comunica che sono pervenute informazioni relative ad un'interpretazione non corretta a livello territoriale e al conseguente rilascio di codici errati agli operatori che producono proteine animali trasformate derivate da materiali di categoria 3.

Risulta, difatti, che a taluni operatori, riconosciuti ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1 lettera a) del reg. (CE) 1069/09 (PROCP3), sia stato attribuito il riconoscimento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera e), *fabbricazione di alimenti per animali da compagnia (PETPP3)*, **anche se non producono petfood finito**, ma solo farine.

Si sottolinea come per alimenti per animali da compagnia si intendano quegli alimenti, semplici o composti, appositamente studiati, formulati, confezionati ed etichettati per **l'ingestione da parte dei pet e la loro nutrizione**.

La semplice miscelazione di modeste quantità di materie prime per mangimi o additivi con proteine animali trasformate **non fa di esse un alimento per animali da compagnia**.

Nel ricordare come le pratiche sopra richiamate siano **del tutto inappropriate** e qualora messe in atto avvengano in disapplicazione dei requisiti previsti dal Reg. (CE) 999/2001, si evidenzia quanto esplicitato con nota 0008211-11/04/2014-DGSAF, che si allega, e di cui si riporta la conclusione:

“Considerato quanto sopra e quanto prescritto dalla normativa afferente, le PAT e le loro miscele, non sono etichettabili come alimenti per animali da compagnia e la loro esportazione verso Paesi Terzi è pertanto soggetta agli obblighi previsti dall’Allegato IV del Reg.(CE) 999/2001.”

Si ricorda infine che l’esportazione di proteine animali trasformate di ruminante è soggetta agli obblighi di cui all’allegato IV, capitolo V, sezione E, punti 1 e 2 del Reg. (CE) 999/2001, mentre quella di PAT di non ruminante è soggetta alle condizioni di cui al punto 3 e 4 della stessa sezione.

Con preghiera di diffusione del contenuto della presente nota al territorio e agli operatori, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE UFFICIO 2 DGISAN
Dr. Pietro Noè*

IL DIRETTORE UFFICIO 7 DGSAF
Dr. Pierdavide Lecchini*



*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del " Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)

Referenti del procedimento:
dr.ssa Tiziana Serraino– tel. 0659942816
t.serraino@sanita.it
dr.ssa Laura Contu– tel. 0659946974
l.contu@sanita.it
Dr. Fabrizio Scalzo – tel.06/59943723
f.scalzo@sanita.it



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI
UFFICIO VII EX DGSA – ALIMENTAZIONE ANIMALE
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

DGSAF-I.5.h.g/3

Regioni e Province Autonome

e p.c.

Ufficio III DSVETOC
sede

OGGETTO: Esportazione di proteine animali trasformate (PAT) come petfood.

In relazione ad alcune richieste di chiarimenti, pervenute alla Scrivente, sulla classificazione delle proteine animali trasformate come petfood e ad alcune prassi improprie adottate da taluni operatori nazionali che esportano verso Paesi Terzi, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi del Reg.(CE) 767/2009 un pet food è un qualsiasi alimento destinato ad animali da compagnia. Com'è noto, tale alimento può essere semplice o composto da almeno due materie prime per mangimi.

Inoltre, qualora questo alimento consista in o contenga ingredienti di origine animale, ricade nel campo di applicazione del Reg.(CE) 1069/2009 e del Reg.(UE) 142/2011.

La definizione che tali regolamenti danno di alimento per animali da compagnia è la seguente:

“alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare che:

a) contengono materiali di categoria 3 diversi dai materiali di cui all'articolo 10, lettere n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009 e

b) possono contenere materiali di categoria 1 importati costituiti da sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE o all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/23/CE;”

Le proteine animali trasformate, figurano come **materia prima per mangimi**, elencata nel catalogo di cui al Reg (UE) 68/2013 :

9.4.1	Proteine animali trasformate (?)	Prodotto ottenuto per trattamento termico, essiccamento e macinazione di animali terrestri a sangue caldo o loro parti, da cui il grasso può essere stato in parte estratto o separato per via fisica. Se estratto con solventi, può contenere fino allo 0.1 % di esano	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Ceneri grezze Tenore di umidità, se > 8 %
-------	----------------------------------	--	---

Una miscela di PAT differenti, ad esempio farina di pollo e suino, non deve essere definita mangime composto ma costituisce invece un mangime semplice/materia prima per mangimi.

La normativa vigente non vieta esplicitamente che una materia prima per mangimi possa essere destinata ad animali da compagnia, e diventi di conseguenza un alimento per animali da compagnia ai sensi del Reg.(CE) 767/2009 .

A tal proposito, è frequente ritrovare sul mercato alcuni pet food in scatola (alimenti semplici), che sono composti esclusivamente da tonno o parti carnee. Essi tuttavia sono stati concepiti specificamente per gli animali da compagnia, per quanto riguarda palatabilità, modalità di somministrazione e fabbisogni nutrizionali.

Le PAT, non sono assimilabili a tali tipologie di mangimi semplici, poiché non sono state prodotte per l'assunzione diretta da parte dell'animale da compagnia, evenienza che risulterebbe peraltro difficile, senza l'aggiunta di acqua e di altri ingredienti, per esempio, alla farina di carne o di pesce.

Inoltre il Considerando 7 del Reg.(UE) 294/2013 che modifica il Reg.(UE) 142/2011, ribadisce chiaramente il concetto sopra esposto:

“Le proteine animali trasformate derivate da sottoprodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009 possono essere utilizzate come ingredienti per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia. Le proteine animali trasformate possono essere dichiarate alimenti per animali da compagnia solo se sono mescolate in proporzioni appropriate con altri alimenti normalmente consumati dalle specie di animali da compagnia in questione. I produttori di proteine animali trasformate possono tuttavia fornire il prodotto a detentori di allevamenti o mute di cani riconosciuti e a rifugi per cani e gatti per la produzione di mangimi misti per cani e gatti. In tal caso il prodotto va dichiarato ed etichettato come proteine animali trasformate. In caso di esportazione di proteine animali trasformate si applicano, oltre alla normativa sui sottoprodotti di origine animale, anche le disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

In conformità all’allegato IV, parte III, punto E 2, del suddetto regolamento, l’esportazione di proteine animali trasformate è soggetta all’obbligo della conclusione di un accordo scritto tra gli Stati membri di origine e il paese terzo di destinazione. Tale obbligo non sussiste nel caso delle esportazioni di mangimi per animali da compagnia.

Dato che è stato constatato il rischio di un uso inappropriato delle norme sull’esportazione di proteine animali trasformate è necessaria una definizione più precisa dei mangimi per animali da compagnia”.

Pertanto il Regolamento (UE) 294/2013 ha modificato il Regolamento (UE) 142/2011 specificando la definizione di “alimento per animali da compagnia” come sopra riportato.

Considerato quanto sopra e quanto prescritto dalla normativa afferente, le PAT e le loro miscele, non sono etichettabili come alimenti per animali da compagnia e la loro esportazione verso Paesi Terzi è pertanto soggetta agli obblighi previsti dall’Allegato IV del Reg.(CE) 999/2001.

Si prega di voler diffondere il contenuto della presente nota e di voler fornire le necessarie istruzioni agli operatori nazionali interessati all’esportazione di PAT verso Paesi Terzi.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Gaetana Ferri *

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referente Responsabile del procedimento:
Laura Contu l.contu@sanita.it

Carmelo Cicero: c.cicero@sanita.it